



REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL SEGRETARIO E DELL'ASSEMBLEA REGIONALE DEL PD UMBRIA

La Direzione Regionale del Partito Democratico dell'Umbria, riunitasi in data 15 ottobre 2018, recepisce il REGOLAMENTO QUADRO PER L'ELEZIONE DEI SEGRETARI E DELLE ASSEMBLEE REGIONALI, approvato nella Direzione nazionale del 14, 15 e 16 settembre 2018 e, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto nazionale e dell'art.16 dello Statuto regionale, approva il seguente Regolamento regionale che stabilisce la data e le modalità per lo svolgimento del Congresso Regionale 2018.

Articolo 1

(Convocazione del procedimento elettorale)

1. E' convocato, vista la delibera dell'Assemblea nazionale del 23 luglio 2018 e in base al Regolamento quadro per l'elezione dei segretari e delle Assemblee regionali approvato dalla Direzione regionale, il congresso del Partito democratico della Regione Umbria.
2. Le primarie si svolgeranno il 16 dicembre, dalle 8.00 alle 20.00.

Articolo 2

(Compiti della Direzione regionale)

1. La Direzione regionale ha il compito di:

a) approvare, entro il 15 ottobre 2018, il Regolamento regionale per l'elezione del Segretario e dell'Assemblea regionale nel quale devono essere stabiliti i tempi e le modalità di svolgimento delle Convenzioni di circolo e il numero dei componenti l'Assemblea regionale (come previsti dall'art. 12 dello Statuto Regionale) che saranno eletti nelle primarie aperte e suddivisi per Collegio. I Collegi sono gli stessi utilizzati in occasione delle Primarie del 30 aprile 2017 per l'elezione del Segretario e dell'Assemblea nazionale;

b) eleggere, entro il 15 ottobre 2018, la Commissione regionale per il Congresso con la maggioranza assoluta dei votanti.

Articolo 3

(Commissione regionale)

1. La Direzione regionale istituisce nel rispetto della parità di genere, una Commissione regionale, composta da 11 membri, che sarà integrata dai rappresentanti di ciascun candidato una volta formalizzata l'accettazione delle candidature a Segretario regionale. Ai lavori della commissione partecipa, in qualità di invitato permanente, il presidente della Commissione regionale di Garanzia o suo delegato.
2. La Commissione viene eletta dalla Direzione regionale il 15 ottobre 2018 con la maggioranza assoluta dei votanti. La Commissione, nella prima seduta, elegge il Coordinatore.
3. La Commissione regionale raccoglie i risultati complessivi conseguiti dai candidati segretario regionale nella prima fase di selezione tra gli iscritti all'interno delle riunioni di circolo e verifica il numero dei consensi ottenuti dai candidati.

4. La Commissione regionale deve:
 - a) formalizzare l'accettazione delle candidature a Segretario Regionale;
 - b) certificare a livello regionale i risultati delle riunioni di Circolo;
 - c) formalizzare l'accettazione delle liste dei candidati all'Assemblea regionale;
 - d) certificare i risultati delle Primarie del 16 dicembre 2018 e proclamare gli eletti all'Assemblea regionale;
5. La Commissione regionale è, inoltre, organismo di primo grado su tutti i ricorsi presentati relativi all'applicazione del Regolamento regionale.
6. Nello svolgimento dei suoi lavori e nelle decisioni che assume, la Commissione si ispira al principio della ricerca del più ampio consenso.
7. Ogni Commissione regionale nomina per ognuna delle federazioni territoriali presenti nella regione un delegato della stessa Commissione regionale che affiancherà il Segretario provinciale con il compito di:
 - a) curare l'istituzione dei seggi elettorali per le primarie del 16 dicembre 2018, predisponendo i kit per le operazioni elettorali e nominare i relativi Presidenti di seggio e gli scrutatori;
 - b) calendarizzare le riunioni di circolo per la selezione dei candidati a Segretario regionale;
 - c) nominare un garante per ogni riunione di circolo;
 - d) raccogliere e trasmettere alla Commissione regionale i verbali di scrutinio delle riunioni di circolo;
 - e) raccogliere e trasmettere i verbali di seggio per le primarie del 16 dicembre 2018.
8. I componenti delle Commissioni regionali non possono, a pena di decadenza, candidarsi né sottoscrivere candidature a segretario regionale e all'assemblea regionale.
9. I componenti delle Commissioni regionali fanno parte automaticamente dell'Assemblea regionale, con diritto di voto, ad esclusione del voto di cui all'articolo 10 comma 4 del presente regolamento e dei commi 9 e 10 dello Statuto nazionale.

Articolo 4

(Presentazione delle candidature a Segretario regionale)

1. Durante l'esercizio del loro mandato istituzionale non sono candidabili alla carica di Segretario regionale: i Presidenti di regione e dei Consigli regionali, gli Assessori regionali, i Presidenti di provincia, i Sindaci delle città capoluogo di regione e di provincia.
2. L'elettorato passivo è riservato: a) agli iscritti presenti nell'anagrafe certificata 2017, che rinnovino la propria iscrizione entro il giorno di presentazione della candidatura; b) ai nuovi iscritti entro 12 giorni dall'inizio dello svolgimento delle riunioni di circolo. I candidati che ricoprono ruoli istituzionali devono essere in regola con le norme statutarie e con i regolamenti finanziari rispetto alle contribuzioni al Partito Democratico.
3. Entro le ore 20.00 del 7 novembre vengono depositate presso la Commissione regionale le candidature alla Segreteria regionale e le relative linee politico-programmatiche.
4. Tutte le candidature devono essere sottoscritte: da almeno il 10% dei componenti l'Assemblea regionale uscente, oppure da un numero di iscritti compreso tra 150 e 500, distribuiti nelle due province con una percentuale non inferiore al 10% per ciascuna provincia.
5. La Commissione regionale cura la pubblicazione delle linee politico-programmatiche presentate e assicura a tutte eguale dignità e piena parità di diritti.

6. L'ordine di presentazione delle candidature sulla scheda di votazione nei Circoli, così come il relativo ordine di illustrazione delle linee politico-programmatiche, sarà definito attraverso un sorteggio effettuato dalla Commissione regionale, entro 48 ore dal deposito delle candidature.
7. Non sono consentiti riferimenti e apparentamenti tra candidati regionali e candidati nazionali e associazioni o fondazioni.

Articolo 5

(Modalità di svolgimento delle riunioni di Circolo)

1. Le riunioni di circolo per la selezione dei candidati a Segretario regionale si svolgono da sabato 10 novembre a domenica 25 novembre 2018.
2. Partecipano con diritto di parola e di voto alle riunioni di circolo (territoriale e di ambiente): a) tutti gli iscritti all'Anagrafe certificata 2017 che abbiano rinnovato la propria iscrizione al Pd entro il giorno di svolgimento della riunione del proprio circolo; b) i nuovi iscritti al Pd entro il 29 ottobre.
3. Ogni Commissione regionale ha l'obbligo di fornire ad ogni Circolo, qualora non già in suo possesso, l'anagrafe certificata degli iscritti 2017 entro 12 giorni dall'inizio delle riunioni di circolo. Le anagrafi degli iscritti sono certificate dalle Commissioni provinciali di Garanzia, come previsto dal Regolamento nazionale del Tesseramento. In caso di assenza, impossibilità di funzionamento o inottemperanza delle Commissioni provinciali di Garanzia, le Anagrafi sono certificate dalle Commissioni regionali di Garanzia.
4. Il Segretario provinciale nomina, d'accordo con il delegato della commissione, un garante per ogni riunione di circolo, rispettando i criteri di pluralismo.
5. La convocazione della riunione deve essere spedita (tramite lettera, e-mail o sms) a tutti gli iscritti al circolo almeno 5 giorni prima dello svolgimento, e deve indicare il giorno e l'ora di inizio della riunione, il programma dei lavori e l'orario di avvio e di fine delle votazioni, che dovranno durare non meno di una e non più di sei ore consecutive da collocare in orario di norma non lavorativo e dunque di preferenza dopo le ore 18.00 o nel fine settimana. La votazione avviene assicurando la segretezza e la regolarità del voto. Lo scrutinio è pubblico e viene svolto dalla Presidenza immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di voto.
6. In apertura delle riunioni di Circolo, su proposta del segretario del Circolo stesso, viene costituita e messa ai voti per l'approvazione una Presidenza, che ha il compito di assicurare il corretto svolgimento dei lavori e che garantisca la presenza di almeno un rappresentante per ciascuna candidatura. Fa parte della Presidenza il garante nominato dal Segretario Provinciale d'accordo con il delegato della Commissione Regionale.
7. In apertura delle riunioni di Circolo vengono presentate le candidature alla Convenzione regionale in liste collegate ai Candidati segretario e le linee politiche collegate ai candidati regionali, assicurando a ciascuna di esse pari opportunità di esposizione, entro un tempo massimo di 15 minuti. È consentita la presentazione di una sola lista per candidato segretario.
8. Le riunioni di Circolo sono aperte alla partecipazione di elettori e simpatizzanti del Partito Democratico. La Presidenza dell'assemblea, sulla base dei tempi e delle modalità concrete di svolgimento della riunione, valuta la possibilità di dare la parola anche agli elettori e ai simpatizzanti che ne facciano richiesta.
9. È compito della Commissione regionale predisporre il modello di scheda da utilizzare nelle votazioni previste nelle riunioni di circolo.

10. La Commissione regionale procede quindi alla raccolta regionale dei risultati ottenuti dai candidati Segretario regionale.

Articolo 6

(Convenzione regionale)

1. La Convenzione regionale è composta: a) dai membri dell'Assemblea regionale uscente; b) da 250 delegati eletti nelle riunioni di circolo, sulla base dei tre collegi previsti. La commissione regionale procede alla ripartizione dei delegati nei tre collegi per il 50 per cento sulla base degli iscritti e per il 50 per cento sui voti riportati dal Pd alle elezioni politiche 2018; c) dal segretario regionale; d) dai componenti della Commissione regionale per il congresso; e) dal Presidente della Commissione regionale di garanzia.
2. Alla Convenzione regionale partecipano in qualità di invitati i componenti della Commissione regionale di garanzia.
3. La Convenzione regionale discute e approfondisce i contenuti delle proposte politico-programmatiche presentate da coloro che si sono proposti per la candidatura a segretario regionale; verifica il numero dei consensi ottenuti dai candidati, anche ai fini della loro proclamazione.
4. La Convenzione regionale del Pd Umbria si terrà sabato 1 dicembre 2018.
5. Sono ammesse alle primarie aperte i tre candidati che nella consultazione preventiva abbiamo ottenuto il consenso del maggior numero di iscritti, purché abbiano ottenuto almeno il 5% dei voti validamente espressi e, in ogni caso, quelli che abbiano ottenuto almeno il 15% dei voti validamente espressi e la medesima percentuale in almeno una delle due province.
6. In caso di accettazione di candidature a Segretario regionale in un numero pari o inferiore a 3, previa accettazione per iscritto di tutti i candidati ammessi, è possibile non celebrare la Convenzione regionale.

Articolo 7

(Svolgimento della Convenzione regionale)

1. In apertura della Convenzione, su proposta del segretario uscente, viene costituita e messa ai voti per l'approvazione una presidenza, che ha il compito di assicurare il corretto svolgimento dei lavori e che vede la presenza di almeno un rappresentante per ciascuna candidatura.
2. In apertura della Convenzione, la Commissione regionale comunica ufficialmente i risultati delle votazioni svoltesi nei circoli e, sulla base di quanto stabilito dallo Statuto regionale (art. 6 comma 5), determina il numero dei candidati ammessi alla seconda fase del procedimento di elezione del Segretario regionale.
3. Nella Convenzione regionale vengono presentate le linee politiche collegate ai candidati assicurando a ciascuna di esse pari opportunità di esposizione.

Articolo 8

(Elezione del Segretario e dell'Assemblea regionale)

1. Il Segretario e l'Assemblea regionale sono eletti dagli elettori, con voto personale, diretto e segreto.
2. Le Primarie per l'elezione del Segretario e dell'Assemblea regionale del PD Umbria si svolgono dalle ore 8 alle ore 20 del 16 dicembre 2018.
3. I componenti l'Assemblea regionale sono eletti negli stessi Collegi istituiti e deliberati per l'elezione dei componenti l'Assemblea nazionale del 30 aprile 2017.
4. La Commissione regionale determina, entro il 25 novembre la ripartizione territoriale dei componenti l'Assemblea regionale (fissati nel numero di 250 dall'art. 12 comma 1 dello Statuto regionale), definendo il numero dei seggi spettanti a ciascuno dei tre collegi. Tale ripartizione viene effettuata proporzionalmente per il 50% sulla base della popolazione residente e per il restante 50% sulla base dei voti ricevuti dal Partito Democratico nelle elezioni del 2018 per la Camera dei Deputati.
5. La carica di membro dell'Assemblea regionale è incompatibile con quella di membro dell'Assemblea nazionale. Qualora un componente dell'Assemblea nazionale volesse candidarsi all'Assemblea regionale, deve dimettersi entro la data di presentazione delle liste, indicata al comma 7 del presente articolo.
6. In ciascun Collegio possono essere presentate una o più liste collegate a ciascun candidato alla segreteria regionale. Le liste devono essere sottoscritte da almeno 30 iscritti. Si può sottoscrivere una sola lista per Circoscrizione regionale.
7. La presentazione delle liste avviene su base regionale, depositando l'elenco dei candidati presso la Commissione regionale entro le ore 20 di giovedì 6 dicembre 2018. Ciascuna lista deve indicare a quale, tra i candidati alla segreteria ammessi, intenda collegarsi. Entro 24 ore dalla presentazione delle liste le Commissioni regionali accertano l'accettazione del collegamento da parte del candidato alla segreteria regionale. Le liste presentate devono rispettare l'alternanza di genere.
8. Possono essere candidati all'Assemblea regionale e possono sottoscrivere le candidature tutti coloro regolarmente iscritti all'anagrafe 2017 che rinnovino l'iscrizione entro il giorno di presentazione della propria candidatura; i nuovi iscritti entro 12 giorni dalla data di presentazione della candidatura.
9. Ciascuna Commissione regionale, accertati i collegamenti tra candidati alla segreteria e liste di candidati all'Assemblea regionale, predispone il modello di scheda per ciascun Collegio.
10. Ciascuna Commissione regionale, unitamente ai segretari provinciali: entro il 1 dicembre determina il numero e l'ubicazione delle sezioni elettorali, sulla base di criteri di omogeneità territoriale e demografica, prevedendo di norma una sezione per ogni Comune. Per quanto possibile, devono essere istituite le stesse sezioni elettorali già deliberate in occasione delle primarie per l'elezione del Segretario e dell'Assemblea nazionale del 30 aprile 2017; entro il 1 dicembre devono essere nominati i relativi Presidenti di seggio e scrutatori.
11. La Commissione regionale predispone il modello di scheda per ciascun Collegio, sulla base dei criteri indicati dalla commissione nazionale.
12. A conclusione delle operazioni di voto, in ciascuna sezione elettorale viene redatto un verbale, che viene immediatamente trasmesso alla Segreteria di federazione o provinciale la quale, a sua volta, acquisiti tutti i verbali dei collegi, li trasmette alla Commissione regionale, per le operazioni di calcolo di propria competenza. La

Commissione regionale, conclusa la procedura di attribuzione di tutti i seggi spettanti, trasmette il verbale dei risultati alla Commissione nazionale, proclama eletti i componenti dell'Assemblea regionale e ne dà comunicazione alla Commissione nazionale.

13. I seggi assegnati a ciascun collegio sono ripartiti proporzionalmente tra le liste con lo stesso metodo stabilito all'art. 9 dello Statuto nazionale, all'art. 9, comma 6 del Regolamento per l'elezione del Segretario e dell'Assemblea nazionale del 30 aprile 2017 e della Delibera n. 63 del 9 aprile 2017 della Commissione nazionale per il Congresso, che qui si intendono espressamente richiamati.
14. I membri dell'Assemblea regionale vengono eletti sulla base dell'ordine di presentazione nella lista.
15. Fanno parte, di diritto, dell'Assemblea regionale i componenti della Commissione regionale di garanzia uscente.

Articolo 9

(Diritto e modalità di voto)

1. Possono partecipare al voto per l'elezione del Segretario e dell'Assemblea regionale tutte le elettrici e gli elettori che, al momento del voto, rientrano nei requisiti di cui all'art. 2, comma 3 dello Statuto, ovvero le elettrici e gli elettori che dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del Partito, di sostenerlo alle elezioni, e accettino di essere registrate nell'Albo pubblico delle elettrici e degli elettori.
2. Ai fini dell'elettorato attivo, hanno l'obbligo di pre-registrarsi entro e non oltre 5 giorni prima della data della svolgimento delle primarie: a) i giovani di età compresa tra i 16 e i 18 anni, come previsto dalla delibera n. 38 del 30 marzo 2017 della Commissione nazionale per il Congresso; b) i cittadini comunitari non italiani ed extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno, ovvero della ricevuta di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, come previsto dalla delibera n. 39 del 30 marzo 2017 della Commissione nazionale per il Congresso.
3. La Commissione regionale predispone il modello per la registrazione degli elettori. Tale modello prevede, oltre al nome e cognome, i dati anagrafici, la residenza dell'elettore e possibilmente un numero di cellulare e un indirizzo di posta elettronica. Il modello della registrazione contiene altresì l'esplicita autorizzazione dell'elettore all'uso dei suoi recapiti al fine di ricevere informazioni e notizie sull'attività del Partito Democratico. Qualora possibile, si utilizzano i registri degli elettori delle Primarie del 30 aprile 2017, aggiungendo i nuovi eventuali elettori che dovessero presentarsi ai seggi il giorno del voto.
4. Ogni elettrici ed elettore, per poter esprimere il proprio voto, è tenuta/o a devolvere un contributo di due euro destinato al territorio.
5. Gli iscritti al Partito Democratico, in regola col tesseramento, sono tenuti al versamento del contributo di un euro, e sono automaticamente iscritti all'Albo delle elettrici e degli elettori.
6. L'elettrice/elettore esprime il suo voto tracciando un unico segno su una delle liste di candidati all'Assemblea regionale.

Articolo 10

(Proclamazione dei risultati e nomina del Segretario)

1. La Commissione regionale, acquisiti tutti i verbali, comunica i risultati del voto e convoca la prima riunione dell'Assemblea regionale entro 10 giorni.

2. L'Assemblea regionale, sotto la presidenza provvisoria della Commissione regionale, elegge il proprio Presidente. Le modalità di presentazione delle candidature alla carica di presidente dell'Assemblea regionale e le relative modalità di voto, sono disciplinate dai singoli Statuti regionali, ovvero vengono proposte dalla Commissione regionale e approvate dall'Assemblea.
3. Il Presidente dell'Assemblea regionale proclama eletto alla carica di Segretario il candidato che, sulla base delle comunicazioni della Commissione regionale, abbia riportato la maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea regionale.
4. Qualora nessun candidato abbia riportato tale maggioranza assoluta, il Presidente dell'Assemblea regionale indice, in quella stessa seduta, il ballottaggio a scrutinio segreto tra i due candidati collegati al maggior numero di componenti l'Assemblea e proclama eletto Segretario il candidato che ha ricevuto il maggior numero di voti validamente espressi.
5. I candidati alla carica di Segretario regionale, che non risultino vincenti, sia al primo turno che in caso di ballottaggio, entrano - a titolo personale - a far parte dell'Assemblea regionale con diritto di parola e di voto ad eccezione che per l'elezione e/o la sfiducia del Segretario.

Articolo 11

(Congressi comunali e di circolo)

1. Per i congressi comunali e di circolo si fa riferimento al Regolamento del 2017 e alla commissione regionale per il congresso

Articolo 12

(Le garanzie)

1. La Commissione regionale provvede a disciplinare, con relative delibere, la diffusione più ampia possibile delle linee politico-programmatiche presentate dai candidati alla carica di Segretario e, allo scopo di garantire pari opportunità tra i candidati, stabilisce gli indirizzi e le modalità per la equa ripartizione delle attività di comunicazione e delle risorse finanziarie.
2. La Commissione regionale ha il compito di garantire che la procedura di elezione dell'Assemblea e del Segretario regionale si svolga in modo democratico e che in tutte le iniziative e in tutti i momenti del dibattito sia assicurata piena parità di diritti, nei modi previsti dallo Statuto, dal regolamento nazionale e dal regolamento regionale, a tutte le mozioni politiche.
3. In caso di inadempienza rispetto ai doveri ed alle procedure previste dal presente regolamento da parte delle Commissioni regionali, provvede con potere di surroga la Segreteria nazionale.
4. Sulla base di quanto previsto dalle norme di cui agli articoli che disciplinano la campagna elettorale, stabilite dalla commissione nazionale di Garanzia, a norma dell'art. 41 dello Statuto, lo svolgimento della campagna elettorale deve essere improntata alla massima sobrietà, trasparenza, rispetto dell'ambiente, così come previsto al punto 3, lettera d del Codice Etico.

5. L'accesso ai dati dell'Anagrafe degli iscritti è disciplinato dalla Delibera della commissione nazionale per il Congresso n. 22 del 16 marzo 2017, che qui si intende richiamata.

Articolo 13

(Costi e mezzi di propaganda e limiti di spesa e rendiconti)

1. Al fine di contenere i relativi costi non è in ogni caso ammessa, da parte dei candidati o della lista che li sostiene, la pubblicazione a pagamento di messaggi pubblicitari o di propaganda personale sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi, telematici, giornali e riviste o altri organi di stampa o comunicazione.
2. E' consentito rendere pubblici e diffondere, attraverso manifesti, volantini o mezzi di informazione a diffusione regionale o locale, annunci a dibattiti, tavole rotonde, conferenze, o altri interventi di singoli candidati.
3. Le spese di campagna elettorale di ciascun candidato non possono superare l'importo di 5000 euro.
4. Per spese relative alla campagna elettorale si intendono quelle relative alla produzione e all'affitto o all'acquisto di materiali di mezzi di propaganda; all'organizzazione di manifestazioni di propaganda in luoghi pubblici o aperti al pubblico anche a carattere sociale culturale e sportivo.

Articolo 14

(Segnalazioni, ricorsi e misure sanzionatorie)

1. Eventuali segnalazioni o contestazioni sulla regolarità del percorso e della gestione delle riunioni di circolo e della Convenzione regionale vanno rivolte alla Commissione regionale territorialmente competente, che decide in prima istanza entro 24 ore dalla loro ricezione. In seconda istanza vanno rivolte alla Commissione regionale di Garanzia, che decide in via definitiva entro le successive 24 ore. L'eventuale ultimo grado di giudizio è di competenza della Commissione nazionale di Garanzia.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto, si applicano le norme dello Statuto nazionale, ivi comprese quelle che disciplinano la competenza per materia delle Commissioni di Garanzia territorialmente competenti.
3. Gli iscritti al Pd, eletti o componenti degli esecutivi istituzionali, ovvero di ulteriori incarichi previsti dai Regolamenti finanziari, nazionale, regionali e provinciali, non in regola con i versamenti previsti dai suddetti Regolamenti finanziari, decadono dall'anagrafe degli iscritti secondo le procedure previste dal Regolamento delle Commissioni di Garanzia, a condizione che la sanzione comminata sia definitiva, secondo le norme dello Statuto del Pd.

Articolo 15

(Norme di salvaguardia)

1. I candidati alla Segreteria e all'Assemblea regionale si impegnano: a) a riconoscere i risultati delle riunioni di circolo e delle elezioni primarie, come certificati dalla Commissione regionale per il Congresso e dalle Commissioni di Garanzia regionale e nazionale; b) a deferire all'atto di accettazione della candidatura qualunque questione,

quesito, controversia di tipo regolamentare, interpretativo o inerente allo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio esclusivamente agli organi previsti dal presente Regolamento.

2. La Commissione nazionale e quella regionale intervengono con appositi indirizzi, norme esplicative ed attuative del presente regolamento.